

termine omertà e precisamente quella che fa derivare il vocabolo dal siciliano "omu" e cioè "uomo".

Il significato globale del concetto racchiude quindi l'immagine del vero uomo, la natura del quale si presume consista "nel sapere farsi rispettare coi propri mezzi, nel difendere da solo la proprietà, nel tutelare e, se necessario, nel ripristinare l'onore proprio e della famiglia, nel sapere regolare problemi e controversie con la propria forza, senza invocare l'aiuto altrui, nè ricorrere a qualsiasi autorità statale.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Riva".

§ 4) L'ART. 416 BIS C.P.: IL MODELLO LEGALE DI ASSOCIAZIONE
DI TIPO MAFIOSO; B) LE FINALITA' PERSEGUITE

* * *

Il legislatore ha, come si è cennato, individuato il paradigma legale dell'associazione mafiosa facendo ricorso all'individuazione anche di tre finalità tipiche dell'associazione medesima, che a differenza dei tre parametri caratterizzanti sopra indicati, sono previste alternativamente, per cui è sufficiente che sussista anche una sola delle tre finalità perchè il reato sia ipotizzabile.

La prima finalità tipicizzata dell'associazione mafiosa è "la commissione di delitti" e coincide, pertanto, con la finalità propria dal reato previsto dall'art. 416 c.p.

Ciò implica che in presenza di questa sola finalità (ovvero nel caso che sia dimostrabile solo questa finalità) l'associazione mafiosa può considerarsi come una figura speciale di associazione per delinquere, caratterizzata dal ricorso alla forza intimidatrice, dall'assoggettamento e dall'omertà.

L'apparato strumentale costituisce, quindi, l'elemento distintivo, che assume effetto specializzante rispetto alla fattispecie di cui all'art. 416 c.p. e che comporta perciò l'applicazione dell'art. 416 bis c.p. in virtù dell'art. 15 c.p.

In tal senso è corretto affermare che l'espressione usata nell'art. 416 bis equivalga in tutto e per tutto a quella impiegata nell'art. 416; potendosi analogamente asserire che l'elaborazione dottrinarie e giurisprudenziale sviluppatasi attorno al programma di delinquenza in sede di esegesi dell'art. 416, possa essere interamente richiamata in ordine alla prima delle finalità indicate dall'art. 416 bis.



Handwritten signature and initials.

Così ad esempio il principio dell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine può valere anche per l'associazione di tipo mafioso; nel senso che non è necessario, ai fini della configurabilità di detto reato, che il programma di delinquenza sia stato attuato; essendo, di contro, sufficiente che si sia costituito un vincolo associativo fra almeno tre persone che si organizzino sulla base di un apparato strutturale contrassegnato da intimidazione, assoggettamento ed omertà.

E così, ancora, anche per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (in relazione alla prima finalità) il patto associativo deve proporsi un programma generico ed indefinito di attività delinquenziali, sia pure eventualmente dello stesso genere.

Peraltro, si è autorevolmente sostenuto che "l'accordo degli associati sullo sfruttamento della forza di intimidazione implichi necessariamente un accordo sul ricorso ad un comportamento penalmente rilevante quanto meno nella prospettiva dei reati di minaccia o di violenza privata tentata".

In proposito è stato efficacemente osservato che se per raggiungere le finalità associative l'associazione deve impiegare come mezzo una coazione, esplicita od implicita che sia, allora quell'associazione finisce per essere sempre un'organizzazione con un programma criminoso.

Ma se è vero che il ricorso ai reati di minaccia e violenza privata può ritenersi implicito allo stesso apparato strutturale dell'associazione mafiosa, si da proiettarsi indifferentemente su tutte le finalità che le sono proprie, non è altrettanto vero che ciò si riverberi in modo particolare (come di converso sostenuto da parte della dottrina) sulla prova della prima delle finalità




previste dall'art. 416 bis, e cioè sulla prova della finalità di commettere delitti.

Infatti, mentre per il reato di associazione per delinquere semplice l'accertamento dell'insistenza di una siffatta struttura organizzativa può comportare la dimostrazione di un "programma criminoso minimale" che contempra soltanto i reati di violenza privata tentata e di minaccia ; in ordine all'associazione mafiosa la prova dell'apparato strutturale non potrà mai ritenersi esaustiva in relazione alla prova del perseguimento della prima delle finalità indicate dal terzo comma dell'art. 416 bis e, quindi, in ordine alla esistenza stessa dell'associazione di tipo mafioso, in quanto in tale secondo caso la violenza e la minaccia sono già sussunti nella fattispecie normativa come strumentali rispetto al perseguimento dei fini e, quindi, evidentemente non possono rilevare anche come finalità perseguite.

In altri termini mentre nell'associazione per delinquere semplice i reati di violenza privata e di minaccia, ancorchè strumentali rispetto ai reali fini che gli associati si prefiggono, possono rilevare esaustivamente agli effetti della configurabilità del reato ; nell'associazione per delinquere di stampo mafioso, se l'impiego dei reati di violenza privata e di minaccia coincidono col metodo mafioso tipizzato dal legislatore e cioè coincidono con "l'avvalersi della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva", i predetti delitti non potranno farsi rientrare anche come finalità perseguita dall'associazione, non potendo nel contempo integrare l'elemento "del metodo mafioso" e l'elemento "del fine" mafioso.

In tal senso, ove si pervenisse ad una contraria affermazione si dovrebbe poter considerare mafiosa un'associazione che ponesse in atto, per es. reati di minaccia fini a se stessi; mentre il



legislatore ha chiaramente detto che tali reati di minaccia (per proseguire nell'esempio) devono essere sottesi al perseguimento di una delle finalità indicate nel terzo comma dell'art. 416 bis.

Peraltro, il richiedere che gli affiliati per commettere i delitti "scopo", si avvalgano della forza intimidatrice non implica che delitti scopo possano essere solo quelli caratterizzati dall'impiego strumentale della violenza morale (estorsione ; sfruttamento della prostituzione mediante minacce, ecc.).

Infatti, ci si avvale della forza d'intimidazione del vincolo associativo anche quando la si utilizza per una più agevole realizzazione dei delitti scopo che pure non sarebbero caratterizzati di per sè dall'uso strumentale della violenza o della minaccia.

In altri termini, la forza intimidatrice, pur estranea alla struttura dei delitti fine, può servire per garantire l'impunità degli esecutori, per evitare che i pp. uu. intervengano ed impediscano la commissione dei delitti che s'intendono commettere ; per scoraggiare altri intenzionati a dedicarsi allo stesso tipo d'illecito; ecc.

La finalità di commettere delitti pur essendo connaturata ontologicamente all'associazione mafiosa, non costituisce il fine ultimo dell'associazione; infatti, i delitti commessi, anche quando hanno un risvolto patrimoniale non sono determinati solo dal particolare profitto contingente, ma a differenza di quanto avviene nella comune associazione per delinquere essi rispondono invece ad una più ampia strategia di ricerca del potere economico (e, quindi, del potere in genere) e di continuo ampliamento e consolidamento del medesimo, in una visione imprenditoriale che non opera alcuna



distinzione fra profitti criminali e profitti formalmente leciti e che considera altresì l'intimidazione e la violenza come normali strumenti di lavoro.

Ed anche i delitti che non hanno di per sè stessi un risvolto patrimoniale (per es. omicidi per regolamento di conti, ovvero omicidi in pregiudizio di esponenti delle istituzioni statali) rientrano in questo quadro, ricollegandosi o alla lotta delle cosche per il controllo dei campi di attività, ovvero all'eliminazione di uomini considerati un pericolo per il sodalizio criminoso.

Proprio in vista di tali considerazioni il legislatore ha strutturato il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso in modo tale che esso sia applicabile anche quando si provi che i membri dell'associazione (avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva) si propongano di acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni di appalti e di servizi pubblici (seconda finalità); ovvero di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri (terza finalità).

Deve, in proposito, osservarsi che la seconda e la terza finalità non sarebbero di per sè penalmente illecite, ma che assumono rilevanza penale in ragione dell'apparato strutturale mafioso, che è tale da ricondurre indifferentemente a comportamenti delittuosi tutti i fini dell'associazione.

Così la seconda finalità potrebbe persino rientrare tra i fini costituzionalmente tutelati, dal principio costituzionale della libertà d'iniziativa economica; ma venendo essa perseguita con gli strumenti illeciti propri dell'apparato strutturale mafioso, l'eventuale liceità dell'obbiettivo è evidentemente sopravanzata sul piano giuridico penale dall'illiceità del mezzo.




Analogamente, l'illiceità penale del mezzo si proietta anche sulla terza finalità, la quale di per sé stessa, non potrebbe considerarsi penalmente illecita, posto che profitti o vantaggi ingiusti non coincidono necessariamente con vantaggi e profitti derivanti da reati.

Orbene, l'apparente maggiore liceità della seconda e della terza finalità costituisce un punto di forza — come rilevato dalla dottrina — delle organizzazioni mafiose, che "possono agevolmente collocarsi ai confini con la normale imprenditorialità sana, mimetizzandosi insidiosamente, integrando le regole della concorrenza capitalistica con le loro regole peculiari, inserendosi nel meccanismo del finanziamento pubblico e nel tessuto economico nazionale. Pertanto, è nelle due finalità paratecite, più che nella finalità di commettere delitti che si riflette il fine ultimo delle aggregazioni mafiose, il quale consiste appunto nell'occupazione di spazi sempre maggiori di potere reale".

Nell'ambito della seconda delle finalità individuate dal legislatore vengono generalmente distinti il fine più generale "di acquisire la gestione o il controllo di attività economiche", dal fine più particolare e strumentale rispetto al precedente "di acquisire il controllo di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici".

A proposito del fine più generale va condiviso l'assunto per il quale le attività economiche cui si riferisce la norma, vanno intese in senso ampio potendo trattarsi indifferentemente di attività agricole, industriali, commerciali, imprenditoriali in genere e potendo esse appartenere tanto al settore privato che a quello pubblico.

Il termine gestione va inteso nella sua accezione più ampia e



A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Ripa".

comune, quale sinonimo di esercizio di attività economicamente rilevante, mentre il termine controllo esprime una particolare situazione di fatto, per effetto della quale si è in grado di condizionare l'attività relativa ad un determinato settore economico.


Gestione e controllo delle attività economiche possono assumere per legge anche forma indiretta ; intendendosi riferire il legislatore con questa previsione, sia alla prassi dell'interposizione di persona ; sia alla prassi di ricorrere a schemi di tipo societario.

Peraltro, si è osservato che il controllo di un settore economico può essere esercitato indirettamente anche al di fuori di una prospettiva di vantaggio strettamente personale (si pensi ad esempio all'interesse dei membri di una determinata associazione di assicurarsi che talune attività economiche vengano svolte soltanto da soggetti a vario titolo vicini all'organizzazione stessa).

Riguardo al fine più particolare relativo all'acquisizione del controllo di concessioni autorizzazioni ecc. è stato correttamente considerato che il termine controllo è stato impiegato dal legislatore in senso del tutto atecnico e fattuale al fine d'indicare la capacità di pressione o d'influenza che gli associati riescono ad esercitare sugli organi amministrativi competenti.

Con questa seconda finalità si vengono quindi a criminalizzare condotte associative assai sofisticate che attraverso gli strumenti dell'intimidazione, dell'assoggetamento e dell'omertà si propongono anche di condizionare la p.A.

La forza intimidatrice del vincolo associativo, tuttavia, non agisce in genere direttamente sugli amministratori pubblici, al fine



di condizionarne le scelte : costoro, semmai, è più facile che vengano indotti a favorire il gruppo mafioso attraverso accordi di tipo corruttivo-collusivo.

Di contro, la forza intimidatrice viene usata per lo più nei confronti degli altri soggetti che potrebbero avvantaggiarsi dei provvedimenti amministrativi e dei contratti della p.A., sì da scoraggiare la concorrenza e da indurli a lasciare libero il campo, in modo tale che ad esempio, l'impresa mafiosa appaia essere l'unica impresa partecipante ad una gara per l'aggiudicazione di un appalto.

Peraltro, deve affermarsi che l'elencazione effettuata dal legislatore in ordine alle attività della p.A. nel terzo comma dell'art. 416 bis, sia meramente esemplificativa; ciò potendosi arguire dal tenore della disposizione, nonchè dal fatto che dette attività sono elencate disorganicamente e con approssimazione.

La terza finalità tipica dell'associazione di tipo mafioso, secondo il modello legale, è quella di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri e cioè quella di ottenere o di fare ottenere ad altri indebite utilità di ogni sorta che già non rientrino nel campo delle prime due finalità.

Premesso che il concetto di vantaggio contiene anche quello di profitto, che è sostanzialmente un vantaggio economicamente valutabile ; si osserva concordemente in dottrina che la previsione di quest'ultima finalità si sostanzia in una "previsione di chiusura", impiegata dal legislatore per coprire tutto il campo dei possibili obbiettivi perseguiti dalle associazioni mafiose e per riempire quindi le eventuali lacune riscontrabili nell'elencazione specifica di cui alle prime due finalità.

L'espressione usata è particolarmente ampia. Sono compresi non solo, quindi, i vantaggi illeciti, ma anche quelli che appaiono



ingiustificati e, comunque, iniqui.

Rientrano in tale finalità i vantaggi ingiusti che derivano da atti amministrativi diversi da quelli indicati dalle norme, quelli derivanti da taluni reati contravvenzionali, da illeciti amministrativi ed anche dalla violazione di norma civili.

Così ad esempio gli affiliati possono avvalersi della forza d'intimidazione del vincolo associativo per l'assunzione irregolare di personale nella p.A., per l'esercizio organizzato del gioco d'azzardo, per omettere di rispettare la normativa in materia di lavoro ecc.

Del resto, ciò che conferisce il carattere "mafioso" non sono tanto i fini quanto i metodi propri dell'associazione, di guisa che una volta provato che un qualsiasi obbiettivo d'ingiusto vantaggio è perseguito dall'associazione attraverso quei metodi, null'altro è richiesto per la configurabilità del reato; le esigenze di tipicità del fatto sono comunque soddisfatte dal momento che la scarsa significatività penale dello scopo risulta abbondantemente controbilanciata da un'individuazione più pregnante della struttura associativa.

Al riguardo, non sembrano quindi fondati i dubbi che sono stati avanzati sulla non sufficiente specificità della previsione normativa della terza finalità: ed infatti i concetti d'ingiusto profitto e vantaggio ingiusto hanno un significato ed una portata che per quanto ampi possano essere sono tuttavia riconducibili ad un concetto unitario che avendo avuto una lunga elaborazione giurisprudenziale in relazione a taluni reati non consente dubbi o perplessità d'identificazione.



§ 5) L'AGGRAVANTE DI CUI AL QUARTO COMMA DELL'ART. 416 BIS; QUELLA
DI CUI AL N°1 DELL'ART. 112 C.P.; CONSIDERAZIONI SULLA NATURA DEL
REATO E SULLA CONFIGURABILITA' DEL CONCORSO EVENTUALE

* * *

L'art. 416 bis c.p. al quarto ed al quinto comma recita:

"Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito".

Questa circostanza aggravante -com'è stato concordemente osservato- si presenta come coesistente al fatto di reato base ed è, quindi, corretto affermare che si tratta di una circostanza praticamente necessitata, come emerge anche solo da una superficiale rilevazione criminologica.

Infatti, la realtà fenomenica delle associazioni mafiose insegna che tali gruppi criminali hanno come connotato irrinunciabile il costante ricorso alle armi.

L'aggravante in parola, peraltro, non è più formulata nei termini anacronistici della scorreria in armi, come avviene nell'associazione per delinquere semplice, bensì in termini più rispondenti alla realtà attuale del crimine organizzato, con riferimento ad una generica disponibilità di armi od esplosivi.

In buona sostanza, l'aggravante ricorre anche se le armi e le materie esplodenti non vengono messe in mostra, nè utilizzate in



concreto, essendo sufficiente che esse rientrino nella sfera di effettiva utilizzabilità dei membri dell'associazione, indipendentemente dal luogo ove esse sono occultate o custodite; essendo, tuttavia, necessario che la disponibilità delle stesse sia, comunque, finalizzata al conseguimento delle finalità dell'associazione.

Ciò comporta che la disponibilità di armi od esplosivi può anche non essere riferibile a tutti i singoli membri dell'associazione, l'essenziale essendo che l'utilizzabilità in concreto di tali strumenti offensivi da parte di uno o più membri sia comunque rispondente e riconducibile agli scopi dell'associazione medesima (che quindi nel suo complesso se ne avvale oggettivamente) ed ai suoi metodi caratteristici.

Trattandosi di circostanza oggettiva, essa comunque, si estende anche ai membri dell'associazione che non siano materialmente in possesso di armi o di esplosivi.

Peraltro, data la cennata ed evidente interrelazione insistente tra l'aggravante in parola e l'apparato strumentale tipico dell'associazione di tipo mafioso, l'eventuale disponibilità di armi da parte del gruppo, può senz'altro ritenersi finalizzata al conseguimento degli scopi associativi.

"Così ad esempio, nel caso di una sola arma trovata in possesso di uno degli associati, la prova liberatoria, rispetto all'aggravante in parola, dovrà essere tale da superare l'indicazione emergente da un quadro indiziario (quello sull'apparato strutturale) che già di per sè depone fortemente nel senso della sussistenza dell'aggravante stessa e che anzi dalla presenza dell'arma tende, normalmente, a venire rafforzata".



* * *

Se generalmente l'associazione mafiosa si avvale di una struttura organizzativa particolarmente complessa ed articolata, ciò non è tuttavia previsto dalla legge per la configurabilità del reato.

Ritenere, pertanto, che il sodalizio criminoso descritto dall'art. 416 bis si sostanzia, necessariamente, in un'associazione potente dotata di strutture particolarmente complesse e di notevoli mezzi finanziari con un alto numero di aderenti, significa sovrapporre la nozione tradizionale e sociologica della mafia al modello legale tipizzato dal legislatore.

Ciò posto, non ritiene tuttavia il Collegio che possa essere applicabile astrattamente al reato de quo l'aggravante prevista dall'art. 112 c.p. n° 1.

L'art. 416 bis, infatti, richiedendo il numero di tre o più persone, assume come elemento della fattispecie la partecipazione di una pluralità di persone che, quindi, non può costituire nel contempo elemento costitutivo e circostanza aggravante del reato.

Pertanto, ritenere applicabile l'aggravante di cui al n° 1 dell'art. 112 c.p. significherebbe limitare l'ipotesi base unicamente all'associazione formata da tre o quattro persone e la cosa non pare ragionevole.

* * *

Riguardo alla natura del reato si deve concordare nel ritenerlo un reato di danno ; di pura condotta ; e permanente.

La consumazione del reato cessa col recesso dall'associazione o con l'estromissione del socio, anche di fatto.

Non pare che l'arresto dell'associato possa costituire di per sè motivo di cessazione della permanenza; che deve invece ritenersi



cessata, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale, con la sentenza di primo grado; dopo la sentenza, quindi, insistendo nella partecipazione, si configurerà una nuova ipotesi di reato.

Peraltro, in virtù degli artt. 1 e 2 c.p., l'art. 416 bis c.p. non si applica agli aderenti alle associazioni di tipo mafioso che abbiano cessato la loro attività prima dell'entrata in vigore della L. 13/9/1982 n. 646 o che, comunque, non abbiano protratto la loro attività mafiosa dopo tale data.

Analogamente, non sarà chiamato a rispondere del reato in questione chi ha cessato di fare parte dell'associazione prima del 28 settembre 1982, ancorchè il sodalizio abbia continuato ad operare dopo quella data.

* * *

Riguardo all'applicabilità anche a questo delitto associativo delle norme sul concorso eventuale di persone, la dottrina in linea di massima la ritiene possibile; e cioè ritiene possibile che un terzo, senza entrare a far parte di un'associazione illecita, possa assumere la veste di concorrente eventuale nel delitto associativo.

Il problema, ovviamente, si pone in quanto sia la condotta indicata dal primo comma dell'art. 416 bis, sia quella sussunta dalle norme del concorso di persone nel reato, si sostanzia di fatto in una "partecipazione".

Ciò posto, va subito detto che il Tribunale ritiene di orientarsi nella direzione dianzi prospettata e cioè nel senso di ritenere la possibile configurazione anche per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso del concorso eventuale di persone.

Tuttavia, al fine di sgombrare il campo da ogni possibile



equivoco, nel quale sembrano frequentemente incorrere gli assunti dottrinali sul tema, occorre preliminarmente puntualizzare che sebbene apparentemente le condotte del "partecipante" e del "concorrente" possano esprimersi in modo del tutto simile, la condotta del primo rileva in quanto si risolve "direttamente" in partecipazione nell'associazione, concretando così gli estremi del reato di cui al primo comma dell'art. 416 bis ; la condotta del "concorrente" rileva in quanto si risolve, direttamente in una partecipazione nel reato (di partecipazione all'associazione a delinquere di stampo mafioso) da altro o da altri commesso e solo "indirettamente" (ed impropriamente) si risolve in partecipazione nell'associazione.

In altri termini, attesi i dettami normativi che disciplinano il concorso di persone nel nostro ordinamento e tenuto conto che l'art. 416 bis non prevede (ovviamente) come ipotesi di reato "l'associazione mafiosa" in sè considerata, ma prevede le ipotesi di partecipazione all'associazione predetta, di direzione di organizzazione ecc.; la partecipazione del "concorrente" per potersi definire tale, dovrà risolversi nella partecipazione nel reato (di partecipazione, direzione ecc.) commesso da un aderente (o da più aderenti) all'associazione ; e solo in base ad una considerazione meramente fattuale potrà considerarsi come "concorso nell'associazione", dove l'uso dell'espressione "concorso" non potrà avere nessuna pretesa giuridico-descrittiva.

Cosicchè, ad esempio, riguardo al c.d. concorso morale, certamente non v'è motivo di dubitare della responsabilità a titolo di concorso di chi pur essendo estraneo all'associazione abbia indotto taluno a parteciparvi.

Al riguardo si ricorda l'esempio scolastico, realmente verificatosi, "dei genitori ex capo-mafia oramai a riposo, che



spinge e convince il figlio ad abbandonare l'attività lecita alla quale si era dedicato, per entrare a far parte di una cosca mafiosa".

Ma, in tale caso, si dovrà convenire che la responsabilità del "genitore" si sostanzierà nel concorso (col figlio) nel reato di partecipazione dal figlio posto in essere e non nel "concorso con l'associazione" che è categoria non conosciuta dal nostro ordinamento.

Riguardo al concorso materiale di persone il problema parrebbe complicarsi, tant'è che parte consistente della dottrina nega la possibilità stessa di configurare condotte di concorso che non siano esse stesse forme di partecipazione all'associazione.

In proposito si rileva "che non è possibile ipotizzare forme di concorso eventuale di terzi nel delitto di cui all'art. 416 bis che non si risolvano esse stesse in condotte di partecipazione all'associazione; o si è partecipi, dunque, o si sarà in presenza di condotte eventualmente rilevanti ad altro titolo od addirittura in presenza di condotte irrilevanti dal punto di vista penale".

Orbene, tale atteggiamento drasticamente preclusivo non pare possa seguirsi tenuto conto che non è stata fornita in concreto la prova dell'impossibilità che detto concorso possa verificarsi.

Ma la negazione assoluta della sua configurabilità non può trovare corretta confutazione (come sostenuto da pure autorevole dottrina) nell'assunto che una volta accolta la ristretta nozione di partecipe, qui ritenuta, (e cioè considerando partecipe non chi meramente prende parte all'associazione, ma chi realmente ne fa parte, sottendendo con ciò la c.d. "reciproca consapevolezza": cfr. pg. 577)"il concorso eventuale del terzo può configurarsi in tutti quei casi in cui questi non abbia voluto entrare a far parte dell'associazione o, comunque, non sia stato accettato come socio e,

